



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per il TURISMO
“LUIGI EINAUDI”**

Via delle Palme, 1 35137 PADOVA - Tel 049/656382 Fax 049/8755187

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 66

DEL 2/11/2010

- **AGLI STUDENTI E LORO GENITORI**
- **AL PERSONALE**
- **ALL'ALBO**

OGGETTO: ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE E DI ISTITUTO

L'ultimo comma dell'art. 13 del **D.Leg.vo 297/94** prescrive che *“all'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”*.

L'ultimo comma del successivo art. 14 stabilisce che *“il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea”*.

Pertanto, in occasione di assemblee di classe sono delegati ad assistervi i docenti che dovrebbero tenere lezione, mentre in occasione di assemblee di istituto sono delegati ad assistervi i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico.

I docenti delegati dal Dirigente Scolastico ad assistere ad assemblee studentesche prenderanno, in caso di necessità, le misure previste dall'art. 14 ultimo comma riferendone al D.S.

Ovviamente, l'eventuale conclusione anticipata dell'assemblea studentesca comporta la ripresa dell'attività didattica, parzialmente o totalmente interrotta.

Di conseguenza, tutti i docenti dovranno essere regolarmente presenti nella scuola durante il normale orario di servizio.

Si ritiene, inoltre, opportuno far presente che *“l'obbligo di vigilanza sulla condotta degli alunni compete all'insegnante e non al preside e qualora gli allievi siano riuniti in comunità la vigilanza su di essi grava su tutti gli insegnanti presenti ancorché non titolari della classe”*

“Corte dei Conti - Sez. I - decisione 15.09.90 n° 174”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Amalia Mambella -